

STUDIO LEGALE
ADAMI - DE BATTISTA - FERRETTI
Corso d'Italia n. 97 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.85303423 - Fax. 06.97615914

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –
ROMA**

Sez. IV

Ricorso per motivi aggiunti

nel giudizio R.G. n. 15626/2022

Per: ing. Silvia Pantanella (C.F. PNTSLV79A53E340Y), nata a Isola del Liri (FR) il 13/01/1979, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Adami (C.F. DMAPTR67C06H501Y) e Alessandra Pugliese (C.F. PGLLSN84H46G317J) in virtù di procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, con domicilio eletto presso gli indirizzi pec pietroadami@ordineavvocatiroma.org e alessandrapugliese@pec.it, nonché presso il loro studio sito in Corso d'Italia, n. 97 - 00198 Roma (RM).

Ricorrente

contro

- **Roma Capitale** (C.F. 02438750586), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Graglia;
- **Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Marx, n. 15 – 00137 Roma (RM), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 – 00186 Roma (RM), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);

Amministrazioni resistenti

e nei confronti di

Ing. Alessandro Micheli, nato il 30/01/1978;

Controinteressato

per l'annullamento,

- della **Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/2408/2022 e n. prot. GB/97317/2022 del 16/12/2022**, recante ad oggetto: “*Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM. Approvazione graduatoria di merito*”;
- della **graduatoria di merito** del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico. Codice Concorso CUDT/RM;

nonché degli atti già impugnati con il ricorso principale:

- dell'esito della valutazione della prova scritta del concorso pubblico bandito da Roma Capitale, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui n. 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico, nella parte in cui alla ricorrente sono stati attribuiti 19,75 punti;
- dei verbali relativi alle sedute della commissione nel corso delle quali è avvenuta la valutazione delle prove scritte del concorso suddetto, e l'attribuzione dei punteggi;
- **in via subordinata**, del quesito n. 3 della prima sessione della prova scritta svolta in data 4.08.2022, e di tutti i punteggi attribuiti (a tutti i concorrenti) in relazione al quesito medesimo. Nonché, conseguentemente, per la rideterminazione del punteggio minimo di accesso;
- di tutti gli atti consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti.

nonché per il riconoscimento

di ulteriori punti 1,25 e, quindi, del punteggio complessivo relativo alla prova scritta di punti 21,00 (invece dei 19,75 riconosciuti), con la consequenziale ammissione della ricorrente a sostenere la prova orale.

Con il presente ricorso per motivi aggiunti si impugna un nuovo atto, la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di complessivi n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali, di cui 10 posti nel profilo di Dirigente Tecnico, approvata con Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale n. rep. GB/2408/2022 e n. prot.

GB/97317/2022 del 16/12/2022, per gli stessi motivi di cui al ricorso principale, che in questa sede si ripropongono integralmente.

FATTO

- Con bando di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane n. 1302 del 7.08.2020 Roma Capitale bandiva un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico.

- Il bando prevedeva la seguente ripartizione dei profili:

“1) n. 32 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo - Codice concorso CUDA/RM

2) n. 10 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Tecnico - Codice concorso CUDT/RM”.

- L'art. 1 del bando prevedeva:

“Roma Capitale si avvale di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A - per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione del contributo di ammissione”.

- In merito allo svolgimento delle prove di esame, l'art. 6 del bando prevedeva:

“Articolo 6

Prove di esame

L'esame consisterà in una prova scritta accorpata, distinta per i profili professionali di cui al presente bando, consistente nella:

*a) somministrazione di almeno tre domande con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali. **Il candidato dovrà indicare la soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, motivandola con un sintetico commento;***

b) redazione di un elaborato, a carattere pratico applicativo, connesso all'analisi di una situazione problematica, allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore (problem solving).

(...)

La prova scritta, **che si intenderà superata con una votazione onnicomprensiva minima di 21/30** (ventuno/trentesimi), verterà sulle seguenti materie:

(...)

Dirigente Tecnico - codice concorso CUDT/RM

- diritto amministrativo;
- diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
- diritto costituzionale;
- diritto dell'Unione europea;
- ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;
- gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;
- normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;
- normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia e urbanistica;
- nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ordinamento istituzionale e organizzativo di Roma Capitale.

(...)

Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è di 30/30. **Sono ammessi alla prova orale i candidati idonei, che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).**

Gli elenchi degli ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi, saranno pubblicati sul sito internet dell'affidatario del servizio <http://riqualificazione.formez.it>, con valore di notifica. La notizia dell'avvenuta pubblicazione sarà pubblicata sul sito internet di Roma Capitale www.comune.roma.it nonché, il primo giorno utile, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami".

- La ricorrente presentava la propria domanda di partecipazione al concorso, in relazione al profilo professionale di Dirigente Tecnico.

- In data 14 luglio 2022 si teneva la prima riunione della commissione esaminatrice nominata per il profilo di Dirigente Tecnico, nel corso della quale si individuavano i criteri di valutazione delle prove concorsuali.

Nel verbale n. 1, relativo a tale seduta, si legge:

Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. insediamento della Commissione e dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
2. indicazioni in merito allo svolgimento della prova scritta e individuazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame (prova scritta e prova orale);
3. varie ed eventuali.

(...)

Con riferimento all'elaborato della **prima sessione di prova**, relativo alla somministrazione di almeno 3 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, si stabilisce che le **domande somministrate saranno 3 (tre) con 4 (quattro) ipotesi di soluzione.**

A questo punto la Commissione avvia discussione approfondita per la definizione dei criteri di valutazione della prova scritta, pervenendo alla definizione degli stessi.

La Commissione, considerato che il Bando prevede per la prova scritta unica accorpata un punteggio massimo attribuibile di 30/30 (trenta/trentesimi), decide di attribuire agli elaborati delle due sessioni un punteggio da 0 a 15 (da zero a quindici) ciascuno che sommati daranno il punteggio unico della prova scritta espressa in trentesimi.

(...)

La Commissione, relativamente alla prima sessione di prova, riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda stabilisce che per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti.

La Commissione, nel premettere che sarà oggetto di valutazione solo la risposta corretta al quesito, stabilisce che, per l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti:

- capacità di individuare la soluzione corretta;
- capacità di analisi e sintesi;
- correttezza del quadro normativo di riferimento;
- chiarezza e adeguatezza espositiva;
- eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.

La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta:	0,00
2. risposta esatta con commento mancante:	0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato:	1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato:	2,50
5. risposta esatta con commento adeguato:	3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato:	4,25
7. risposta esatta con commento ottimo:	5,00

- Tali criteri di valutazione venivano riportati anche nel documento “***Criteri utilizzati ai fini della valutazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico - CUDT/RM***”, nel quale si dice:

“PROVA SCRITTA

La Commissione, considerato che il Bando prevede per la prova scritta unica accorpata un punteggio massimo attribuibile di 30/30 (trenta/trentesimi), decide di attribuire agli elaborati delle due sessioni un punteggio da 0 a 15 (da zero a quindici) ciascuno che sommati daranno il punteggio unico della prova scritta espressa in trentesimi.

La prova scritta, che si intenderà superata con una votazione complessiva minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), verterà sulle seguenti materie:

- *diritto amministrativo;*
- *diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;*
- *diritto costituzionale;*
- *diritto dell’Unione europea;*
- *ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali;*
- *gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare riferimento alle tecniche direzionali, ai sistemi di valutazione dei risultati e della performance;*
- *normativa in materia di lavori pubblici e gestione del territorio;*
- *normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;*
- *legislazione nazionale e regionale in materia edilizia e urbanistica;*
- *nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione;*

- ordinamento istituzionale e organizzativo di Roma Capitale.

La Commissione, relativamente alla prima sessione di prova, riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda stabilisce che per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti.

La Commissione, nel premettere che sarà oggetto di valutazione solo **la risposta corretta al quesito**, stabilisce che, per l'attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti:

- capacità di individuare la soluzione corretta;
- capacità di analisi e sintesi;
- correttezza del quadro normativo di riferimento;
- chiarezza e adeguatezza espositiva;
- eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza.

La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta: 0,00
2. risposta esatta con commento mancante: 0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50
5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25
7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00".

- In data 4 agosto 2022 si svolgeva la prova scritta, ed in particolare nella mattinata si svolgeva la prima sessione (somministrazione di tre domande), e nel pomeriggio la seconda (redazione di un elaborato).

- In data 14 ottobre 2022, all'esito delle operazioni di abbinamento degli elaborati della prova scritta con i nominativi dei candidati, veniva pubblicato l'elenco dei medesimi candidati con i punteggi attribuiti a ciascuno di essi. La ricorrente totalizzava **19,75 punti** e, di conseguenza, non avendo raggiunto la soglia minima di 21/30 punti prevista dal bando, **non veniva inserita nell'elenco degli ammessi alla prova orale.**

- Immediatamente, in data 14 ottobre 2022, la sig.ra Pantanella formulava istanza di accesso agli atti, per poter visionare il proprio compito e quello di altri candidati a cui era stato attribuito un punteggio più alto, nonché i verbali relativi alle sedute della commissione esaminatrice.

- Con nota prot. GB 77337 del 17 ottobre 2022, Roma Capitale comunicava la non ammissione della ricorrente alla prova orale.

- In data 16 novembre 2022, Roma Capitale forniva i documenti richiesti, e la ricorrente veniva così a conoscenza del fatto che il punteggio attribuito alla sua prova scritta risultava ripartito come segue:

a) Prima prova scritta:

- Quesito n. 1: 5 punti
- Quesito n. 2: 4,25 punti
- **Quesito n. 3: 0 punti**

b) Seconda prova scritta:

- Elaborato: 10,5 punti

- Nel verbale n. 3, relativo alla seduta della commissione esaminatrice del 6 settembre 2022, nel corso della quale si sono svolte la correzione e la valutazione degli elaborati della prima prova, si legge:

La Commissione procede alla correzione e la valutazione dell'elaborato della prima prova, secondo i criteri definiti nella seduta d'insediamento, per la prima prova riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione, per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti e nello specifico conferisce la valutazione secondo la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta:	0,00
2. risposta esatta con commento mancante:	0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato:	1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato:	2,50
5. risposta esatta con commento adeguato:	3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato:	4,25
7. risposta esatta con commento ottimo:	5,00

Pertanto, il Presidente fa presente che la risposta corretta del quesito n. 1 è la lettera **A**, per il quesito n. 2 la è la lettera **B**, per il quesito n. 3 le risposte corrette possono essere sia la lettera **B** che la lettera **C** sulla base delle premesse e considerazioni illustrate dal candidato.

- Giova evidenziare sin da ora che nel corso della seduta del 6 settembre 2022, appena menzionata, **con esclusivo riferimento al quesito n. 3** la commissione chiariva che **le risposte corrette fossero due** (e non soltanto una), ovvero quelle contraddistinte dalla **lettera B e dalla lettera C**. Aggiungeva inoltre che le risposte sarebbero state valutate sulla base delle *“premesse e considerazioni illustrate dal candidato”*.

La sig.ra Pantanella aveva indicato **la risposta contraddistinta dalla lettera B** come risposta corretta, e nonostante la commissione, come si evince dal summenzionato verbale n. 3, avesse qualificato come **risposte esatte sia la lettera B che la lettera C**, le venivano **attribuiti zero punti**.

- La ricorrente si avvedeva subito del fatto che la commissione le aveva attribuito un punteggio errato alla risposta fornita al quesito n. 3 della prima prova scritta, e pertanto, in data 21 novembre 2022, formulava alle Amministrazioni resistenti un’istanza con la quale richiedeva che venisse corretto il punteggio erroneamente attribuito, nonché di essere ammessa con riserva a sostenere la prova orale.

- Tale richiesta restava priva di riscontro.

- Ritenendo che i provvedimenti citati fossero illegittimi e dovessero essere annullati, la sig.ra Pantanella instaurava il presente giudizio dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR.

- In data 16 dicembre 2022 veniva approvata la graduatoria definitiva del concorso de quo, che si impugna in questa sede per gli stessi motivi illustrati nel ricorso introduttivo, che si riportano di seguito.

DIRITTO

I. Violazione di legge. Violazione dell’art. 6 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione delle prove d’esame stabiliti dalla commissione esaminatrice nel corso della seduta del 14 luglio 2022. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.

È palesemente illegittima l’attribuzione alla ricorrente di 0 punti in relazione alla risposta fornita al quesito n. 3 della prima sessione della prova scritta del concorso *de quo*.

La ricorrente ha indicato la risposta B, che la commissione ha indicato come esatta. Dunque, solo un errore di trascrizione o di lettura può averle fatto attribuire un punteggio pari a zero.

Come anticipato in punto di fatto, nel documento intitolato “*Criteri utilizzati ai fini della valutazione della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l’accesso ai profili dirigenziali di cui n. 10 posti di Dirigente Tecnico - CUDT/RM*” si legge:

“PROVA SCRITTA

La Commissione, considerato che il Bando prevede per la prova scritta unica accorpata un punteggio massimo attribuibile di 30/30 (trenta/trentesimi), decide di attribuire agli elaborati delle due sessioni un punteggio da 0 a 15 (da zero a quindici) ciascuno che sommati daranno il punteggio unico della prova scritta espressa in trentesimi.

... (omissis) ...

La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

- 1. mancata o erronea risposta: 0,00*
- 2. risposta esatta con commento mancante: 0,50*
- 3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25*
- 4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50*
- 5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50*
- 6. risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25*
- 7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00”.*

Quindi, i criteri attributivi dei punteggi, prevedevano che la risposta esatta conferisse almeno 0,5 punti. Ed inoltre prevedevano che, ove fosse stata la risposta esatta, anche eventualmente con commento non adeguato, dovesse essere attribuito il punteggio minimo di 1,25 (ossia un punteggio che, se attribuito alla ricorrente, le permetterebbe di essere ammessa all’orale).

Coerentemente con tale regolamento, nel verbale n. 3, relativo alla seduta della commissione esaminatrice del 6 settembre 2022, nel corso della quale si sono svolte la correzione e la valutazione degli elaborati della prima prova, si legge:

La Commissione procede alla correzione e la valutazione dell'elaborato della prima prova, secondo i criteri definiti nella seduta d'insediamento, per la prima prova riferita alla somministrazione di 3 domande con 4 ipotesi di soluzione, per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti e nello specifico conferisce la valutazione secondo la seguente scala di giudizio:

1. mancata o erronea risposta:	0,00
2. risposta esatta con commento mancante:	0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato:	1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato:	2,50
5. risposta esatta con commento adeguato:	3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato:	4,25
7. risposta esatta con commento ottimo:	5,00

Pertanto, il Presidente fa presente che la risposta corretta del quesito n. 1 è la lettera **A**, per il quesito n. 2 la è la lettera **B**, per il quesito n. 3 le risposte corrette possono essere sia la lettera **B** che la lettera **C** sulla base delle premesse e considerazioni illustrate dal candidato.

Ebbene, come emerge dal verbale, dopo aver ribadito la scala dei giudizi da adoperare, la commissione dice che, con riferimento al quesito n. 3, le risposte corrette “*possono essere sia la lettera B che la lettera C*”, quindi le risposte da ritenere valide sarebbero state due e non soltanto una. Come si potrà osservare leggendo i quesiti, si tratta di due strade amministrative, entrambe percorribili (e che transitano per l'approvazione del Consiglio Comunale). Dunque ben poteva essere che fossero entrambe corrette, visto che non si ponevano in condizione di alternatività.

La ricorrente aveva indicato come risposta corretta quella contraddistinta dalla lettera B, ma **ciononostante le venivano attribuiti zero punti.**

Nel verbale n. 4, relativo alla seduta del 28 settembre 2022, infatti, si può vedere il punteggio attribuito a ciascun quesito della prima prova scritta. Il compito della ricorrente è quello contraddistinto dal numero 128, che compare nella tabella sottostante:

PRIMA PROVA					
N.	ID COMPITO	QUESITO 1) punteggio	QUESITO 2) punteggio	QUESITO 3) punteggio	TOTALE
21	106	3,5	0	0	3,50
22	107	3,5	2,5	4,25	10,25
23	108	2,5	0,5	4,25	7,25
24	110	2,5	0	4,25	6,75
25	109	3,5	4,25	4,25	12,00
26	111	4,25	0	5	9,25
27	127	3,5	0	0	3,500
28	126	4,25	5	4,25	13,50
29	128	5	4,25	0	9,25

Come si può vedere, i punteggi attribuiti alla prima prova scritta erano i seguenti:

- Quesito n. 1: 5 punti
- Quesito n. 2: 4,25 punti
- **Quesito n. 3: 0 punti**

Dunque, pur avendo stabilito che sarebbero state accettate entrambe le risposte (B e C), la commissione erroneamente attribuiva zero punti alla ricorrente, che aveva indicato proprio una delle risposte corrette, la lettera B.

Nel caso di specie è stato commesso un errore, che in questa sede deve essere emendato.

Giova ricordare che la commissione aveva individuato altresì la seguente scala di giudizio:

- “1. mancata o erronea risposta: 0,00
2. risposta esatta con commento mancante: 0,50
3. risposta esatta con commento non adeguato: 1,25
4. risposta esatta con commento parzialmente adeguato: 2,50
5. risposta esatta con commento adeguato: 3,50
6. risposta esatta con commento più che adeguato: 4,25
7. risposta esatta con commento ottimo: 5,00”.

Ebbene, alla ricorrente, che ha indicato una delle due risposte ritenute corrette, supportata anche da un commento, proprio a voler ritenere che avesse svolto un commento inadeguato (cosa che assolutamente non è, come più avanti vedremo) **dovevano essere attribuiti – almeno – 1,25 punti** (*risposta esatta con commento non adeguato: 1,25*).

Tale punteggio consentirebbe alla ricorrente ing. Pantanella di raggiungere **il punteggio minimo (21 punti) per essere ammessa a sostenere la prova orale.**

Non è dato comprendere come la commissione possa essere incappata in un errore così macroscopico, ed appare altrettanto inspiegabile che l'Amministrazione non si sia prontamente attivata – a seguito della segnalazione dell'ing. Pantanella – per rimuovere l'errore.

Giova segnalare che grazie all'accesso agli atti la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che ad un altro partecipante al concorso, il cui compito era contraddistinto dal codice numero 125, che aveva indicato come risposta corretta al quesito n. 3 la stessa risposta data dall'ing. Pantanella (la lettera B), venivano attribuiti ben 2,50 punti.

Alla luce di tale disparità di trattamento emerge ancora più chiaramente la necessità di correggere quanto prima l'errore commesso dalla commissione.

La condotta dell'Amministrazione odierna resistente si pone in aperto contrasto con il principio dell'autovincolo.

La giurisprudenza più recente ha ritenuto:

*“Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, **il bando e più in generale la lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretati in termini strettamente letterali**, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180)”* (TAR Lombardia, Sez. IV, 22 febbraio 2022 n. 418).

Sul punto la giurisprudenza è unanime, laddove rileva:

*“va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre 2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando **l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni**, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni* (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

*L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della **discrezionalità**, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce **nell'individuazione anticipata di criteri***

e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti? (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 aprile 2021 n. 3180).

*

Nonostante sia stata richiesta la rettifica del punteggio della ricorrente, l'Amministrazione non solo non ha provveduto, ma non ha neanche fornito alcun riscontro all'istanza.

Alla luce delle circostanze esposte, il rifiuto (implicito) dell'Amministrazione a procedere alla rettifica del punteggio della ricorrente è palesemente illogico e irragionevole, e – oltre a porsi palesemente in contrasto con il bando di concorso - configura pacificamente un eccesso di potere.

L'azione amministrativa, infatti, nel caso di specie non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità. Anzi, l'operato della commissione prima e la mancata correzione del punteggio poi, costituiscono una aperta violazione del principio di buona amministrazione, che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza, e che è funzionale alla tutela piena degli interessi dei cittadini.

Dal principio suddetto discende la necessità di garantire ai cittadini un trattamento imparziale ed equo nel rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto sopra, il giudizio attribuito alla ricorrente deve essere annullato, la stessa ricorrente, in via d'urgenza deve essere ammessa all'orale, e la commissione si deve riunire nuovamente, anche nella medesima composizione, al fine di attribuire il corretto punteggio all'ing. Pantanella. Si noti che il commento che è stato redatto dalla ricorrente è completo e del tutto in linea con la risposta B, giudicata corretta. Dunque, a ben vedere non vi è alcuna ragione che venga attribuito un punteggio meramente di 1,25. Il testo del commento è coerente ed esplicativo, di una strada amministrativa che la commissione ha giudicato esatta. Non contiene errore alcuno, è lungo ed è ben scritto. Se ne deduce, quindi, una ottima conoscenza della materia. Ovviamente chi scrive non pretende che il TAR si

sostituisca alla valutazione della commissione. Tuttavia, una volta acclarato *per tabulas* l'errore di svista della commissione, è opportuno che essa recuperi il suo potere (con riferimento, si intende, al quesito numero 3) anche di conferire il punteggio che il commento merita. In proposito si noti che le risposte erranee – nel senso di avere indicato un numero sbagliato - non potevano essere premiate altro che con il punteggio zero. Dunque, la commissione deve avere letto proprio la lettera sbagliata. Oppure, cosa più probabile, ha corretto il compito della ricorrente, in un momento in cui non aveva ancora deciso di giudicare esatta anche la risposta B. Ciò che conta è che il commento non è stato affatto valutato, perché la risposta è stata ritenuta errata a monte. In sede di riedizione (parziale) del potere, il commento deve essere valutato e premiato coerentemente a quanto stabilito dalla griglia dei punteggi.

II. In via subordinata - *Violazione di legge. Violazione dell'art. 6 del Bando di concorso e dei criteri di valutazione delle prove d'esame stabiliti dalla commissione esaminatrice nel corso della seduta del 14 luglio 2022. Eccesso di potere per errore sui presupposti e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.*

Per mero scrupolo difensivo si deve formulare una domanda in via subordinata.

È evidente che il presupposto di ogni prova a risposta multipla è la proposizione di una sola soluzione corretta. La proposizione di due risposte esatte arreca un grave *vulnus* alla prova, anche in termini di tempo che viene impiegato per dare la soluzione. Infatti, il candidato si interroga per un tempo ben maggiore sulla risposta da dare.

Dunque non è davvero ammissibile che in un concorso di tale livello si proponga una domanda a risposta multipla, con doppia soluzione corretta.

Una volta che ciò avvenga, per errore, la strada più giusta è quella di neutralizzare il quesito. Ossia far conto che non sia mai stato proposto, e poi ridurre, proporzionalmente, il voto numerico per essere ammessi. E dunque, nel caso di specie, il massimo punteggio deve essere ridotto di 5, e la sufficienza di 7/10 del massimo punteggio. E dunque, invece di 21 la sufficienza è 17,5. Ovviamente tutti i punteggi di tutti i concorrenti vanno rideterminati, togliendo il punteggio attribuito dal terzo quesito. Questa, la via più ragionevole, per porre rimedio alla situazione che si è verificata.

A riprova di quanto sopra occorre ribadire che il quesito, per come formulato, risultava ambiguo e fuorviante, e che comunque la risposta più corretta era la risposta B.

È utile riportare di seguito il testo del quesito:

“Quesito n. 3) Un’amministrazione comunale intende realizzare un centro servizi per anziani in area che la pianificazione urbanistica rende idonea per destinazione d’uso ma che è priva di ulteriore capacità edificatoria. Poiché il Comune ha l’esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile l’opera, il candidato indichi la soluzione, tra quelle di seguito elencate, ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, l’efficienza ed economicità organizzativa, motivandola con un sintetico commento.

a) È necessario apportare modifiche alle norme di pianificazione vigenti con procedura semplificata di approvazione, come consentito dalla L.R. 36/1987 e smi, e di seguito approvare il progetto ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001 e smi.

b) È sufficiente approvare il progetto in consiglio comunale ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 e smi e successivamente, qualora la Regione o l’ente competente non esprima dissenso entro 90 gg, con successivo atto disporre l’efficacia.

c) Qualora l’intervento sia ammissibile per il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina urbanistica è necessaria l’approvazione del Progetto in consiglio comunale, attestandone l’interesse pubblico, ai sensi dell’art.14 del DPR 380/2001 e smi.

d) L’amministrazione individua un’altra area, sul proprio territorio comunale, dove si consentita l’edificazione dell’opera e previa acquisizione bonaria o attivando una procedura di esproprio approva il progetto ai sensi dell’art. 7 del DPR 380/2001 e smi.”.

Nel corso della seduta del 6 settembre 2022, probabilmente dopo essersi resa conto di aver formulato il quesito in modo poco chiaro, la commissione decideva di ritenere corrette sia la risposta B che la risposta C.

Nell’istanza di correzione del punteggio la ricorrente segnalava che il quesito era stato formulato in modo da ingenerare confusione nei candidati, ed in particolare rilevava:

“Al Quesito n° 3 della prima prova scritta è stata valutata come corretta, da codesta spettabile Commissione, la risposta c), a seguito di una differenza interpretativa dettata, a giudizio della scrivente, dall’errata interpretazione dell’ambito soggettivo.

Il quesito proposto riconduce al Comune l’iniziativa nella realizzazione dell’opera pubblica in questione.

Si evidenzia, infatti, che il quesito n° 3 recita testualmente che: “Un’amministrazione comunale intende realizzare [...]” e poi ancora “Poiché il Comune ha l’esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile l’opera [...]”, attribuendo al Comune la realizzazione a proprio onere di tale opera pubblica, per la quale è da escludere che il Comune possa “auto avvalersi” del rilascio di un titolo abilitativo come quello del Permesso di Costruire in deroga allo strumento urbanistico generale.

In caso di realizzazione diretta da parte del Comune, la risposta da ritenersi corretta e più efficace in termini procedurali è la risposta b), che riconduce alla variante ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.327/2001, come indicato e commentato dalla sottoscritta.

Per poter essere considerata corretta la risposta c), che preferisce l’istituto del Permesso di Costruire in deroga di cui all’art. 14 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., il quesito doveva essere posto, a parere dello scrivente, in termini più generici, descrivendo ad esempio che “Nel territorio comunale si deve realizzare nel più breve tempo possibile l’opera in questione ...” oppure bisognava riferire specificatamente l’iniziativa ad un soggetto privato o ad altro Ente pubblico che non fosse il Comune, oltretutto statale e/o non di interesse statale, in modo da escludere la riconducibilità alle opere di cui all’art. 7 c. 1 del DPR 380/01.

Infatti, come recita testualmente l’art. 7 c.1, le disposizioni del “TITOLO II - Titoli abilitativi” del Testo unico in materia di edilizia, in cui è ricompreso anche all’art. 14 relativo all’istituto del “Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici”, non si applicano per tali tipologie di opere”.

Codesto Ecc.mo Collegio potrà valutare la bontà delle argomentazioni esposte dalla ricorrente, ma in ogni caso, anche in disparte da tali argomentazioni, **che la formulazione del quesito fosse quantomeno ambigua** (se non addirittura sbagliata) **è definitivamente confermato dal fatto che la stessa commissione si è vista costretta a ritenere valide due risposte** (la B e la C), e non soltanto una come accade nella normalità dei casi (e come dovrebbe essere).

Di conseguenza, in questa sede si chiede, in via subordinata, che il quesito n. 3 (ed il relativo punteggio attribuito a ciascun candidato) venga eliminato dalla prova, e che di conseguenza venga abbassato il punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, che da 21/30 dovrebbe diventare 17,5/30, con conseguente ammissione della ricorrente all’orale.

Esigenze cautelari

L'approvazione della graduatoria definitiva del concorso *de quo* rende ancora più manifeste le esigenze cautelari prospettate nel ricorso introduttivo.

La procedura si è conclusa, ed è evidente che qualora gli atti impugnati non fossero sospesi, e di conseguenza la ricorrente non venisse ammessa - seppur con riserva - a sostenere la prova orale, essa subirebbe un gravissimo pregiudizio derivante dal fatto di non essere valutata contestualmente agli altri concorrenti.

P.Q.M.

si chiede che l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia accogliere il ricorso principale nonché il presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto:

- in via cautelare, nella prima Camera di Consiglio utile, disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia degli atti impugnati, con conseguente **ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova orale**;
- nel merito, annullare per i motivi suesposti i provvedimenti indicati in epigrafe, siccome illegittimi, con riedizione del potere valutativo della commissione, in relazione al terzo quesito;
- in via subordinata, che il quesito n. 3 (ed il relativo punteggio attribuito a ciascun candidato) venga eliminato dalla prova, e che di conseguenza venga abbassato il punteggio minimo richiesto per accedere alla prova orale, che da 21/30 dovrebbe diventare 17,5/30, con conseguente ammissione della ricorrente all'orale.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13, comma 3, e 13, comma 6 bis, lettera b), del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, la ricorrente dichiara che l'importo del contributo unificato è pari ad euro 325,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Roma, 22 dicembre 2022

Avv. Pietro Adami

Avv. Alessandra Pugliese